REGOLAMENTO (CEE) N. 278/75 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 3130/73 per quanto riguarda la cauzione da costituire ai fini della gara per il prelievo all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali (5), prevede all'articolo 3 la costituzione di una cauzione uguale al 30 % dell'importo del prelievo all'esportazione oggetto dell'offerta depositata dal concorrente interessato, cauzione che tuttavia non può essere inferiore a 3 unità di conto per tonnellata ;

considerando che si è rivelato opportuno sostituire questa disposizione con un regime più flessibile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73 è sostituito dal seguente :

« 1. Le offerte presentate per una gara vengono prese in considerazione soltanto se si è provveduto alla costituzione di una cauzione.

L'importo della cauzione è fissato nel regolamento che indice una gara per il prelievo all'esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.
(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.
(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.